



*Comune di Montenero di Bisaccia*  
*Provincia di Campobasso*

Prot. n. \_\_\_\_\_, del 09/05/2017

Ordinanza Sindacale n. 21 /2017

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE NELLE GIORNATE DI VENERDI' 12/05/2017 E DOMENICA 14/05/2017.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che:

- nella giornata del 14 maggio 2017, il Comune di Montenero di Bisaccia ospiterà la nona tappa del Giro d'Italia, e che in particolare nelle giornate di:
- venerdì 12/05/2017, sarà realizzata la "Notte in rosa"
- domenica 14 maggio 2017 ci sarà la partenza della nona tappa del Giro d'Italia;
- nelle predette giornate è previsto un notevole afflusso di spettatori;

**ATTESO:**

- la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:
- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

**RITENUTO** di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni;

**VISTI:**

- l'art. 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

**ORDINA**

1) su tutto il territorio Comunale, nei giorni di:

- venerdì 12/05/2017, dalle ore 17,00e fino alle ore 5,00 del giorno successivo;
- domenica 14 maggio 2017 dalle ore 7,00 alle ore 15,00;

l'assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al locale Comando stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale;
- al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

**DEMANDA**

- agli uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Comando Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Sede Municipale 9 maggio 2017



IL SINDACO  
Avv. Nicola Travaglini